

DELIBERA N. 241/13/CONS

PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' FINEDIT S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 (IL QUOTIDIANO DELLA CALABRIA – EDIZIONE DEL 19 FEBBRAIO 2013)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 21 marzo 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2012;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante "*Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*";

VISTA la nota del 20 febbraio 2013 (prot. n. 9901) con cui il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Calabria ha comunicato l'avvio d'ufficio di un procedimento nei confronti de "Il Quotidiano della Calabria". In particolare, il Comitato ha rilevato che in data 19 febbraio 2013 il predetto quotidiano avrebbe pubblicato a pagina 34 un articolo dal titolo "*I sondaggi ci sottovalutano – Iniziativa di campagna*

elettorale del Movimento 5 Stelle a Monasterace” nel quale si fa riferimento ad un sondaggio europeo che attribuisce al Movimento 5 Stelle una percentuale del 42% dei consensi;

VISTA la memoria trasmessa dal Direttore responsabile del quotidiano in data 21 febbraio 2013 (prot.n. 10379), a seguito della richiesta di osservazioni e controdeduzioni formulata dal competente comitato nell’atto di contestazione, nella quale si evidenzia che l’articolo oggetto di segnalazione, pubblicato il 19 febbraio 2013 a pag. 34 dell’edizione di Reggio Calabria, si limita a riportare un comunicato del Movimento 5 Stelle di Monasterace nel quale si fa genericamente riferimento ad un sondaggio già noto, realizzato nei giorni precedenti;

VISTA la nota del 6 marzo 2013 (prot. n. 12768) con cui il competente Comitato ha trasmesso le conclusioni dell’istruttoria svolta, unitamente alla documentazione acquisita, ritenendo integrata nel caso di specie la violazione del combinato disposto degli articoli 8 della legge 28/2000 e 7 del Regolamento di cui alla delibera 256/10/CSP e proponendo conseguentemente, in ragione del mancato adeguamento spontaneo nei termini di legge, l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 10 della legge 28/2000;

CONSIDERATO che la competenza dell’Autorità in materia di disciplina dei sondaggi è stabilita dall’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12, della legge n. 249 del 1997, a norma del quale l’Autorità “*verifica che la pubblicazione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti in apposito regolamento che la stessa provvede ad emanare*” e, per quanto riguarda specificamente i sondaggi politici ed elettorali, dall’articolo 8, comma 2, della legge n. 28/2000, secondo il quale “*l’Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1*” e che la disciplina di dettaglio è quella recata dalla delibera n. 256/10/CSP in materia di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, cui la delibera n. 666/12/CONS espressamente rinvia;

CONSIDERATO che l’articolo 8, comma 1, della legge n. 28/2000 stabilisce che nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato non solo rendere pubblici, ma comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto;

CONSIDERATO che l’articolo 7 comma 1, del Regolamento di cui alla delibera n. 256/10/CSP ribadisce il divieto sancito dalla legge prevedendo che “*Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo antecedente a quello del divieto*”;

CONSIDERATO che l'articolo oggetto del presente provvedimento riporta percentuali di sondaggi e descrive l'andamento delle intenzioni di voto degli elettori quale risultante da sondaggi cui il titolo stesso fa riferimento. In particolare, l'articolo si sofferma sulla circostanza che il Movimento 5 Stelle sarebbe "*in continua ascesa*";

CONSIDERATO che la *ratio* del divieto di rendere pubblici o comunque diffondere sondaggi politico-elettorali nei quindici giorni precedenti il voto, sancito dall'art. 8 della legge 28/00, è quella di preservare l'indipendenza e l'autonomia di giudizio dell'elettore, evitando che lo stesso possa divenire destinatario passivo di determinate informazioni suscettibili di influenzarne l'orientamento nell'imminenza del voto;

CONSIDERATO che l'articolo in questione riporta nel circuito dell'informazione notizie di sondaggi che, seppure possano lecitamente essere in possesso dei soggetti politici che li commissionano, per effetto del divieto di legge non possono essere resi pubblici, o comunque diffusi, alla generalità dei cittadini;

RITENUTO pertanto che la fattispecie oggetto del presente provvedimento sia elusiva del dettato normativo in quanto la condotta descritta realizza l'effetto che la norma primaria mira a prevenire;

RITENUTO di aderire alla proposta del Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria;

RILEVATO che a norma dell'articolo 10, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in caso di violazione dell'art. 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

alla società Finedit s.r.l., editrice del quotidiano "Il Quotidiano della Calabria", di pubblicare nella prima edizione utile successiva alla notifica del presente provvedimento un messaggio nel quale si dia atto dell'intervenuta violazione del divieto sancito dall'articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e nel quale si faccia espresso riferimento al presente ordine. Al messaggio dovrà essere assicurato il medesimo rilievo, collocazione e caratteristiche editoriali proprie dell'articolo oggetto di accertamento.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it,

fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria.

Roma, 21 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci